



COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Staff Comandante

Ufficio Informazioni Istituzionali

Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada

Un ripasso al Codice della Strada e...

ART. 186 – Guida sotto l'influenza dell'alcol.-



NON CE LA DIAMO A BERE...

vantandoci di reggere bene qualche bicchiere di troppo, siamo già in una posizione mentale pericolosa, sopravvalutando le nostre capacità di controllo.

Metterci alla guida di un'auto, dopo avere mangiato in abbondanza e bevuto un paio di bicchieri, non è un atteggiamento responsabile. L'alcol ingerito, anche in modeste quantità, magari ci fa sentire più sicuri e più sciolti, ma di sicuro indebolisce la nostra integrità psicofisica, riducendoci le capacità di percezione di eventuali pericoli durante la guida.

Dopo aver bevuto anche quantità moderate, durante un banchetto, al ristorante, ospiti da parenti o amici, cedere il volante, non è un atteggiamento di debolezza, ma al contrario un segno di intelligenza, sensibilità e maturità.



COME REGOLARCI?

Per mettersi alla guida l'ideale sarebbe non bere in assoluto, comunque in linea teorica teniamo presente che 0,2 grammi di alcol ogni litro di sangue, si raggiungono in un uomo o una donna di circa 60 chili di peso, con l'ingestione a stomaco pieno di circa 12 grammi di alcol puro, pari al consumo di:



Se ne deduce in qualche modo che due bicchieri tipo, cioè 24 grammi di alcol sono sufficienti per il sesso femminile a raggiungere il limite legale per la guida, mentre per un uomo il limite si raggiunge bevendo circa 3 bicchieri tipo, pari a 36 grammi di alcol.



IL TEST DI CONTROLLO

L'etilometro è lo strumento utilizzato dalle forze di polizia, per accertare il limite di tasso alcolemico, cioè la quantità di etanolo contenuto nel sangue, attraverso l'analisi dell'aria alveolare espirata dai polmoni.

Circa il novanta per cento dell'etanolo viene metabolizzato nell'organismo, mentre il rimanente dieci per cento, viene eliminato nelle urine, nel sudore e nell'aria espirata.

Con l'analisi dell'aria alveolare espirata viene individuato il tasso alcolico e cioè il rapporto tra etanolemia (concentrazione di etanolo nel sangue) e aria alveolare.

Questo test è decisivo per le eventuali applicazioni delle sanzioni previste dal Codice della strada.

Diversi studi dimostrano la correlazione tra il comportamento del conducente e la quantità di alcol ingerita:

con 0,5 g/l il conducente ha difficoltà a percepire i colori dei semafori e dei segnali e avverte loquacità ed una falsa sensazione di benessere;

da 0,8 ad 1 risulta difficile la percezione di eventuali pericoli laterali e soprattutto il soggetto avverte uno stato di "sicurezza" che porta a sfidare il pericolo, mentre si accentuano le difficoltà di espressione verbale;

a 1,5 g/l si allenta la coordinazione dei movimenti, la condotta di guida diventa imprudente ed irrazionale per l'incapacità di valutare la profondità di campo;

Sopra i 2,5 g/l il conducente avverte un effetto soporifero che gli impedisce di avviare e guidare il veicolo, rischia una intossicazione acuta alcolica che può trasformarsi in coma (oltre 3,5 g/l).



COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA

Secondo l'art. 186, il limite legale di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) durante la guida, non deve superare 0.5 grammi per litro di sangue.

Le sanzioni sono progressive

- da 0,50 a 0,80 gr/l

sanzione da 527 a 2.108 euro;

sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

decurtazione di 10 punti dalla patente di guida

- da 0,80 a 1,50 gr/l

sanzione da 800 a 3.200 euro;

sospensione della patente da 6 a 12 mesi;

decurtazione di 10 punti dalla patente di guida;

arresto fino a 6 mesi

sequestro del veicolo

- oltre 1,50 gr/l

sanzione da 1.500 a 6.000 euro;

sospensione della patente da 12 a 24 mesi;

decurtazione di 10 punti dalla patente di guida;

arresto da 6 a 12 mesi;

sequestro del veicolo

revoca della patente in caso di recidiva entro un biennio o quando si tratta di un conducente che ha provocato un incidente stradale.



Per i guidatori sotto i 21 anni di età o patentati da meno di 3 anni, per chi eserciti professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose il tasso alcolico deve essere pari **a zero grammi** per litro di sangue (art. 186 bis).-